

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

IL NOTAIO
Giuliana Liotti

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Salvi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Iva, ora per i contribuenti rimborsarsi col nuovo modello

Utile per chi nel trimestre ha eccedenza d'imposta oltre 2.582 euro
Tra le novità, possibilità di compensazione anche per il settore edile



Con il nuovo modello Iva TR, già disponibile sul sito delle Agenzie delle Entrate, si potranno chiedere i rimborsi legati alle eccedenze d'imposta

MARCO CONTI

Per i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza d'imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), è arrivato il nuovo modello Iva TR. Dopo l'approvazione nei giorni scorsi il documento è ora disponibile sul sito delle Agenzie delle Entrate. Con esso si potrà richiedere già entro la fine del prossimo mese di aprile il rimborso o usare in compensazione il credito Iva maturato nei primi tre mesi di quest'anno. Il TR deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento: quindi, nel caso del primo trimestre 2015, entro il 30 aprile pros-

simo (è un giovedì). Se il termine in questione dovesse in futuro scadere di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Tra le novità più importanti introdotte dal nuovo documento Iva si segnalano quelle relative al reverse charge (inversione contabile) e allo split payment (scissione dei pagamenti).

Nel primo caso si dà la possibilità di chiedere il rimborso e/o la compensazione trimestrale anche agli operatori del settore edile (vedi articolo 17 comma 6, lettera a-ter) del decreto Iva riguardanti i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione d'impianti e di completamento relativi a edifici; e agli operatori del settore energetico (lettere da d-bis a d-quater). In questo caso le operazioni andranno riportate nel rigo TA12 (operazioni attive), e nel rigo TC2 (determinazione del credito). Il nuovo TR dà spazio anche ai soggetti che sono tenuti ad applicare lo split payment introdotto dalla legge

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

Commercialisti

RISPOSTA N. 368

Detrarre le spese degli studi esteri di mio figlio

Quest'anno ho un figlio che sta facendo l'anno di quarta liceo all'estero (tramite l'associazione Intercultura), per fare questo ovviamente l'anno passato abbiamo pagato un contributo non indifferente, avvicinandosi il periodo del modello 730, mi chiedevo, le spese sostenute (ovviamente tutte documentabili) possono essere detratte in qualche modo come spese scolastiche o altro ancora?

— LETTERA FIRMATA

L'art. 15, comma 1, lettera e) del Tuir prevede che possano essere detratte, nella misura del 19%, le spese sostenute nel corso dell'anno di imposta per la frequenza di corsi di istruzione secondaria presso istituti anche situati all'estero, nel limite delle tasse e contributi che si sarebbero pagate per la frequenza di un analogo istituto statale italiano. È stato chiarito che possono rientrare tra gli oneri detraibili i soli costi di natura amministrativa (tasse e contributi di iscrizione), mentre non sono oneri detraibili le spese per l'acquisto di testi scolastici o di materiale di cancelleria, né le spese per viaggi, vitto e alloggio.

RISPOSTA N. 369

Quel conto cointestato ma mai usato

Sono cointestata da parecchi anni con mia madre su un conto corrente postale che ha una giacenza di 100 mila euro; all'apertura del conto corrente consiglio il direttore dell'ufficio postale di cointestare me al conto corrente di mia madre. Nel corso degli anni, questo conto corrente è sempre stato utilizzato solo da mia madre; tutte le movimentazioni sono state effettuate solo da mia madre, pertanto l'intero

ammontare della giacenza è di mia madre. Essendo cointestata per calcolare l'Isee che mi necessita per diversi servizi di cui usufruiscono, avendo tre figli (trasporto scolastico, mensa, tasse scolastiche,...) devo indicare fra i valori mobiliari anche il 50% della giacenza di questo conto (cioè la quota che si presume sia mia) ottenendo così un valore Isee più alto di quello che effettivamente è, in quanto la giacenza del conto corrente di fatto non è mia. Chiedo pertanto, se posso chiudere il conto corrente e contestualmente aprirne un altro intestato solo a mia madre, versandovi il 100% dell'importo, senza avere sorprese, nel senso che non mi venga contestato un passaggio di denaro da me a mia madre senza alcuna giustificazione, magari ipotizzando un'elusione di imposta di successione o altro del genere (pagamenti in nero), sapendo che attraverso il «sid» sistema interscambio flussi dati, gli istituti di credito comunicano all'Agenzia delle Entrate le operazioni sui conti correnti.

— LETTERA FIRMATA

Le regole per la compilazione del modello Isee prevedono l'inserimento di tutti i dati relativi alla situazione reddituale e relativi alle componenti del patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia posseduti al 100% sia in parti minori, sia fede il possesso e non l'utilizzo. Le vecchie regole per la compilazione del modello Isee prevedevano l'inserimento di tutti i dati relativi alla situazione patrimoniale posseduti dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione. La recente riforma dell'Isee ha previsto l'inserimento di tutte le componenti del patrimonio mobiliare possedute nel corso del 2014, anche se non più possedute al 31/12/2014, o possedute per un periodo dell'anno. In questo caso andranno specificate anche data inizio e data fine del possesso. In merito alla chiusura del conto ed hai vantaggi ai fini ISEE, qualora la chiusura avvenisse nel 2015, si segnala che i benefici di tale passaggio si avranno nell'ISEE prodotto nel 2016. La tracciabilità bancaria dei movimenti precedenti e futuri possono rappresentare prova della correttezza fiscale.

Notaio

RISPOSTA N. 370

La scelta del notaio avviene dopo accordo tra le parti

Sto per acquistare casa attraverso l'intermediazione di un'agenzia immobiliare della città. Quest'ultima mi sta irritando perché vorrebbe impormi il suo «notaio di fiducia». Trovo la cosa antipatica. Posso chiederle se è un uso comune oppure se devo iniziare seriamente a dubitare della serietà dell'agenzia?

— LETTERA FIRMATA

La scelta del notaio dovrebbe seguire ad un accordo tra le parti, trattandosi di un professionista di fiducia, il cui ruolo è tutelarle entrambe. Diversamente da altri professionisti, infatti, il notaio non cura gli interessi di una sola delle parti, ma si distingue per la sua posizione di terzietà. Per questo è importante affidarsi ad un notaio nel quale si ritiene di poter riporre la propria fiducia e non bisogna scegliere in base ai preventivi, né lasciarsi attrarre da ingiustificati sconti e ribassi. Nella prassi la scelta è spesso lasciata all'acquirente, sul quale ricadono le spese nella compravendita, ma ciò non esclude che il venditore possa e debba avere voce in capitolo. Sicuramente la scelta non deve essere obbligata, né deve cadere su professionisti caldeggiati dai mediatori. Il notaio non è del venditore, né dell'acquirente, né dell'agenzia immobiliare: è il garante di tutte le parti.

RISPOSTA N. 371

Quell'eredità con la comunione dei beni

È mancata una mia vecchia zia, che abitava a Napoli. Mi ha chiamato il notaio – evidentemente di sua fiducia – per la lettura del testamento. Io non vorrei far sapere nulla alla mia famiglia, per il momento, ma sono in comunione dei beni con mia moglie. Questo cosa comporta? Sia che ereditassi crediti o debiti, lei sarebbe chiamata a condividere l'eredità con me?

— LETTERA FIRMATA

Gli acquisti per successione mortis causa restano esclusi dalla comunione legale, a meno che il disponente non abbia investito del lascito entrambi i coniugi in comunione. L'esclusione vale tanto per diritti e crediti oggetto di successione, quanto per i debiti, che ricadono solo sul coniuge destinatario dell'eredità o del legato ed, in quest'ultimo

TROVA INCENTIVI

Dall'Europa contributi alle imprese per idee e soluzioni più innovative

Nuovi incentivi per le idee innovative. La Commissione europea ha dato avvio agli «Horizon Prizes», competizioni che prevedono una ricompensa in denaro a chiunque sia in grado di presentare soluzioni innovative ad alcune problematiche d'interesse comune. Gli Horizon Prizes, introdotti con il programma europeo Horizon 2020, lasciano i candidati liberi di trovare la soluzione più promettente e tecnologica, e costituiscono, un nuovo mezzo per sostenere e incentivare progetti di ricerca che normalmente non verrebbero sviluppati attraverso i canali tradizionali. Non ci sono regole specifiche su come arrivare alla soluzione, ma questa deve rispettare specifiche caratteristiche: essere economicamente realizzabile, a risparmio energetico, di facile installazione e sviluppo. Inoltre, la fattibilità dovrà essere dimostrata attraverso risultati certi. I primi cinque Horizon

Prizes del valore di 6 milioni di euro, saranno lanciati nel corso del 2015. La prima competizione, sul tema dell'utilizzo degli antibiotici, è già stata lanciata il 26 febbraio scorso. L'obiettivo è quello di sviluppare un test rapido ed efficiente che possa distinguere le tipologie di infezioni che necessitano una cura antibiotica, con lo scopo di diminuire l'immunità dal farmaco dovuta ad un uso non corretto. Il premio ammonta ad 1 milione di euro, le iscrizioni sono aperte dal 10 marzo fino al 17 agosto 2015. Le altre tematiche riguardano: salute (lo scanner degli alimenti), ambiente (riduzione dell'inquinamento atmosferico), Tlc (la trasmissione ottica). La soluzione che risolverà più efficacemente la sfida predefinita, sarà la vincitrice del premio della propria categoria. Maggiori dettagli sul sito: <http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm>. ■ Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 373

Una riassunzione attraverso l'apprendistato?

Un lavoratore, con la qualifica di aiuto meccanico, precedentemente assunto con la L. n. 407/1990, ha dato le dimissioni successivamente alla scadenza dei tre anni. A distanza di alcuni mesi dalle dimissioni, il lavoratore vorrebbe nuovamente lavorare con la stessa azienda. Può a questo punto, secondo il vostro giudizio, l'azienda assumere nuovamente il lavoratore, ma questa volta con un contratto di apprendistato?

— LETTERA FIRMATA

Premesso che, un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo, si ritiene che, il contratto di apprendistato vada escluso in caso di impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui sia già in possesso. Tuttavia, come chiarito dal ministero del Lavoro nella circolare del 21 gennaio 2013, numero 5 - che richiama le disposizioni già impartite nell'interpello n. 8/2007 - «occorre valutare se nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali

del lavoratore, rilevando, a tal fine, anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore». Orientativamente - continua il ministero - non sembra comunque ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.

RISPOSTA N. 374

Figli a carico del marito anche se non è il padre?

Ci sono due coniugi di cui il marito è lavoratore dipendente e la moglie è a carico. La moglie ha due figli nati da un precedente matrimonio i quali convivono con i coniugi. I figli della moglie, visto che lei è a carico, possono essere considerati a carico del marito anche se non sono figli dello stesso o non possono proprio essere considerati a carico?

— LETTERA FIRMATA

Si premette che le detrazioni per figli spettano a prescindere dalla convivenza di questo con i genitori e sono riconosciute unicamente per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, del contribuente. Si ritiene pertanto che il contribuente non può usufruire delle detrazioni per i figli del coniuge a carico. Le detrazioni per i figli dei due ex coniugi andranno gestite tra quest'ultimi secondo la normativa prevista dal Tuir ed ampiamente chiarita dalla circolare numero 15/E del 2007 paragrafo 1.4.5.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO